



BANDO	Contributi per interventi di tutela del territorio, mitigazione degli impatti e ripristino nelle aree colpite dall'insetto Bostrico tipografo
Normativa di riferimento	D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali Legge 30 dicembre 2021, n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" Decreto ministeriale MIPAAF del 14 giugno 2022, "Criteri di riparto e gestione del fondo per le misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus". DGR n. 833 del 12 luglio 2022, "Strategia regionale per il contrasto al bostrico tipografo" Documento tecnico n. 30 "Linee guida Bostrico tipografo"
Termini di presentazione delle domande	150 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR
Risorse a bando	800.000,00 euro.
Beneficiari	Proprietari o conduttori di aree forestali
Modalità di presentazione delle domande	Telematica, mediante il Sistema informativo e le istruzioni operative rese disponibili dall'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA)



83a2d264



1 Descrizione generale

1.1. Descrizione intervento

La pullulazione di bostrico in terreni montani comporta una serie di impatti sullo svolgimento dei servizi ecosistemici svolti dalla foresta, in particolare sulle funzioni di protezione e paesistico - ambientali oltre che su quelle produttive, che possono essere mitigati con opportuni interventi.

Tra questi, vanno presi in considerazione azioni di rimboschimento, accompagnate ove necessario da adeguate opere di ingegneria naturalistica per prevenire fenomeni di dissesto, soprattutto nelle aree dove i boschi di abete rosso svolgevano un'importante opera di protezione diretta.

Infatti, il favorire la ricostituzione di soprassuoli più stabili ed ecologicamente equilibrati costituisce un obiettivo per il ripristino delle aree colpite, favorendo la presenza di ecosistemi forestali naturali, resilienti e articolati sotto il profilo compositivo e strutturale.

Il presente bando è adottato in attuazione del Decreto del 14 giugno 2022 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, volto alla tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie causate dall'insetto *Ips typographus*, come disposto dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 art. 1, commi da 846 a 854.

1.2. Obiettivi

I finanziamenti previsti dal presente bando sono finalizzati ad incentivare interventi di ripristino dei soprassuoli attraverso il rimboschimento e/o rinfoltimento delle aree colpite dall'epidemia di Bostrico tipografo.

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito di applicazione è rappresentato dalle aree forestali del Veneto, come definite agli articoli 3 e 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34, colpite dall'epidemia di Bostrico tipografo.

2 Beneficiari degli aiuti

Possono beneficiare del contributo i proprietari o conduttori di aree forestali, pubblici e privati, e loro associazioni.

2.1. Criteri di ammissibilità dei beneficiari

Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve:

- a. risultare gestore delle superfici forestali oggetto dell'investimento in qualità di proprietario o possessore di altro idoneo titolo di conduzione;
- b. aver costituito il fascicolo aziendale presso AVEPA (DGR n. 3758/2004) o aver provveduto al suo aggiornamento;
- c. nel caso di conduzione, avere acquisito atto di assenso all'esecuzione dell'investimento da parte del titolare del diritto reale;
- d. nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'investimento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, essere in possesso di una specifica convenzione con tali soggetti;
- e. non aver beneficiato di altri finanziamenti pubblici concessi per le medesime aree e i medesimi interventi nei tre anni precedenti la concessione del contributo;
- f. non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16.
- g. presentare una sola domanda a valere sul presente bando.



83a2d264



3 Interventi e spese ammissibili

3.1. Descrizione interventi

In riferimento alle Linee guida elaborate dal tavolo tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo, di cui all'art.3 del DM MIPAAF 14 giugno 2022, si intendono ammissibili le seguenti operazioni:

- a. rimboschimento e/o rinfoltimento di aree colpite da bostrico tipografo;
- b. azioni atte a favorire il consolidamento del suolo e l'attecchimento delle piantine;
- c. interventi selvicolturali (taglio, allestimento ed esbosco di piante deperienti o secche) qualora funzionali all'intervento di ripristino.

Gli interventi possono essere attuati tramite l'esecuzione di uno o più investimenti come sopra delineati.

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

- a. Sono ammissibili interventi nelle aree colpite dall'epidemia di Bostrico tipografo, nelle quali il danno al soprassuolo sia superiore al 20% della provvigione;
- b. La domanda di sostegno deve essere corredata da un Progetto di rimboschimento/rinfoltimento che deve essere redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente e deve essere accompagnato dal parere dell'autorità forestale competente, ai sensi dell'art. 28 delle PMPF;
- c. Il progetto deve prevedere la creazione di un popolamento polispecifico costituito da specie forestali arboree e/o arbustive autoctone, adatte alle condizioni ambientali e climatiche dell'area, dell'età massima di 4 anni, in pane di terra o a radice nuda; non è consentito l'uso di specie esotiche invasive riconosciute a livello unionale dal Reg. UE n.1143/2014;
- d. Gli interventi di cui alle lettere b. e c. del paragrafo 3.1 vanno considerati accessori agli interventi di cui al punto a. del medesimo paragrafo, che devono risultare prevalenti in termini di spesa;
- e. Nel caso di taglio di piante morte o deperienti o di sistemazioni del terreno che implicino movimenti di terra in aree soggette a vincolo idrogeologico, gli interventi devono essere autorizzati ai sensi degli artt. 6 e 36 del Reg. regionale n. 2/2020 (PMPF), tenendo conto delle semplificazioni di cui ai commi da 846 a 854 dell'art. 1 della L. 234/2021;
- f. Non sono ammessi investimenti che prevedono l'utilizzo di pacciamatura non biodegradabile.

Il riconoscimento formale da parte dell'Autorità della sussistenza del disturbo è assolto dalla L. 234/2021, art. 1 commi da 846 a 854 nonché dalla DGR 833/2022.

La conformità ai principi di Gestione Forestale Sostenibile viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative regionali

3.3. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili:

- a. Spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui al precedente paragrafo 3.1 quali:
 - azioni preparatorie del terreno, necessarie ad eseguire il lavoro a regola d'arte;
 - interventi localizzati di assestamento del terreno;
 - interventi di natura selvicolturale per lo sgombero dell'area;
 - acquisto e preparazione del materiale di propagazione forestale;
 - messa a dimora del materiale di propagazione;
 - opere di ingegneria naturalistica per prevenire fenomeni di dissesto;
 - acquisto e posa in opera di pacciamatura biodegradabile, bacchette segna-piantine, sistemi di protezione individuale delle piante (shelter), disposizione della ramaglia o materiali di risulta di precedenti utilizzazioni al fine di proteggere il postime;
- b. Spese di gestione e manutenzione necessarie durante il primo anno dall'impianto, inclusa la sostituzione di fallanze nel limite del 25%;



83a2d264



- c. Spese generali connesse all'intervento per le prestazioni tecniche (onorari di progettazione, direzione lavori, collaudo ecc.), nella misura massima del 10% delle spese;
- d. Sono ammissibili a finanziamento le spese relative ad interventi per i quali il beneficiario abbia avviato i lavori o le attività solo dopo la presentazione della domanda di aiuto ed entro i termini per la presentazione della domanda di pagamento.

3.4. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a. Spese non riferibili agli interventi di cui al paragrafo 3.1.
- b. Spese per l'acquisto di terreni, macchinari, DPI, materiali di consumo o attrezzature varie.
- c. IVA.
- d. Spese coperte da indennizzi eventualmente ricevuti o ricevibili nel quadro di regimi assicurativi sottoscritti per la copertura di danni o perdite dovuti ad eventi di natura analoga per le medesime superfici.
- e. Prestazioni volontarie.

3.5. Impegni

- a. Realizzare e mantenere l'operazione conformemente a quanto indicato nel progetto finanziato.
- b. L'uso del materiale vegetale di propagazione deve essere conforme all'applicazione del D.lgs. 386/03 e D.G.R. 3263 del 15/10/2004, al Regolamento (UE) 2016/2031 e D.lgs. n. 19/2021; DM 17 maggio 2022, "Approvazione delle Linee guida per la programmazione della produzione e l'impiego di specie autoctone di interesse forestale";
- c. Presso la sede aziendale deve essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, il Cartellino del Produttore, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386.

3.6. Vincoli

- a. A partire dal pagamento del saldo, l'investimento non deve essere distolto per 5 anni, fermi restando i vincoli derivanti dalla normativa vigente.
- b. Nel caso in cui, durante il periodo vincolativo, si riscontrasse il distoglimento, l'alienazione non contestuale ad un subentro autorizzato o l'uso delle opere oggetto di contributo diverso da quello previsto nel presente bando, AVEPA, fatte salve le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, provvederà ad avviare il procedimento di revoca del contributo concesso e il recupero degli importi liquidati.

Sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- calamità naturale grave o danno di natura biotica che colpisca in misura rilevante l'intervento realizzato.

Il beneficiario deve notificare per iscritto la documentazione relativa ai casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali al responsabile del procedimento entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui è in grado di provvedervi. L'indicazione della documentazione da produrre sarà fornita da Avepa.

3.7. Termini per l'esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi a contributo, che coincidono con i termini per la richiesta di pagamento del saldo, sono 24 mesi a decorrere dalla data di comunicazione della concessione del



83a2d264



finanziamento.

4 Pianificazione finanziaria

4.1. Risorse finanziarie a bando

Le risorse a bando per la concessione di contributi ammontano a 800.000,00 euro.

4.2. Aliquota del contributo

Tipo di sostegno: rimborso delle spese ammissibili.

Aliquota di sostegno: 100%.

Sono eleggibili a sostegno operazioni che prevedono una spesa minima di 5.000,00 € fino ad un massimo di 120.000,00 €.

La spesa deve essere determinata sulla base del Prezzario regionale agroforestale approvato o secondo le indicazioni in esso contenute.

4.3. Aiuti di stato, compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Gli aiuti vengono concessi ai sensi dell'art. 43 "Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate" del Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e sono subordinati alla comunicazione in esenzione dalla notifica del pertinente aiuto alla Commissione Europea.

Al presente bando si applicano le norme relative al cumulo nel rispetto dell'art. 8 del Reg. (UE) 2022/2472.

5 Criteri di selezione

5.1. Criteri di priorità e punteggi

Ai fini del presente bando si applicano i seguenti criteri di priorità e relativi punteggi:

Numero	CRITERI DI PRIORITA'	PUNTI
1	Interventi ricadenti nei boschi di protezione diretta ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 52/1978, Legge forestale regionale	4
2	Interventi ricadenti in aree a rischio valanghivo	3
3	Interventi ricadenti in aree a rischio frane	2
4	Interventi ricadenti nei Comuni classificati interamente montani dalla L.R. 25/2014 (Allegato A alla legge medesima)	1

Criteri di assegnazione:

Criterio 1: Il punteggio è attribuito se la superficie oggetto di intervento ricade per un valore uguale o superiore al 50% all'interno di boschi classificati di protezione diretta ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 52/1978 "Legge Forestale regionale", reperibili nel geoportale regionale in formato vettoriale:
<https://idt2.regione.veneto.it/idt/search/searchPage;>

Criterio 2: Il punteggio è attribuito se la superficie oggetto di investimento ricade per un valore uguale o superiore al 50% all'interno di boschi ricadenti in area esposta a rischio valanghe. La carta dei siti valanghivi è consultabile nel portale di ARPAV all'indirizzo:
https://siv.arpa.veneto.it/Html5Viewer/index.html?viewer=Arpav_Valanghe_Base.ArpavValangheBase ;



83a2d264



Criterio 3: Il punteggio è attribuito se la superficie oggetto di investimento ricade per un valore uguale o superiore al 50% all'interno di boschi ubicati in area a rischio frane. Al seguente link dell'autorità di bacino alto adriatico è possibile consultare, per bacino idrografico, la carta della pericolosità e rischio geologico: <https://distrettoalpiorientali.it/piano-assetto-idrogeologico>.

Criterio 4: Il punteggio è attribuito se la superficie oggetto di intervento ricade per un valore uguale o superiore al 50% nei Comuni classificati interamente montani dalla L.R. 25/2014 (Allegato A alla legge medesima).

I punteggi possono essere sommati tra loro.

A parità di punteggio si considera quale elemento di preferenza la domanda con superficie oggetto di investimento maggiore.

La mancata evidenza nella domanda dei punteggi di priorità richiesti comporta la non applicabilità degli stessi.

6 Domanda di contributo

6.1.Modalità e termini per la presentazione della domanda di contributo

La gestione tecnica ed amministrativa e di erogazione dei contributi del presente bando è assegnata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti (Avepa), in base all'art. 2 comma 3 della Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, e s.m.i. di istituzione dell'Agenzia Veneta per i pagamenti.

Il soggetto richiedente presenta la domanda di contributo all'Avepa entro 150 giorni dalla data di pubblicazione sul BURV del presente provvedimento.

La domanda è redatta in conformità alla modulistica e alle istruzioni predisposte da Avepa.

Ai fini della ricevibilità, ogni domanda presentata deve rispettare le seguenti condizioni:

1. termini e modalità di presentazione della domanda;
2. sottoscrizione valida della domanda;
3. presenza Codice Fiscale del soggetto richiedente.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi individuati non sia rispettato e/o presente, la domanda viene considerata irricevibile.

6.2.Documentazione da allegare alla domanda di contributo

Alla domanda di contributo sono allegati i seguenti documenti:

- a) Progetto, comprensivo di computo metrico estimativo, redatto da un tecnico abilitato, articolato come segue:
 - i) Relazione tecnica che dettagli la tipologia di investimento;
 - ii) Elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare:
 - corografia,
 - mappatura e perimetrazione della superficie oggetto di investimento;
 - computo metrico estimativo (specificando il prezzo utilizzato e riportando i medesimi codici);
 - superficie oggetto di investimento georiferita in formato Geopackage (estensione .gpkg, sistema di riferimento EPSG 7795-fuso 12), compilato secondo le indicazioni reperibili al link <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/supporto-alla-redazione-di-cartografiedi-progetto>.
 - iii) Documentazione fotografica ante investimento.
- b) Atto di assenso a presentare domanda e realizzare l'intervento, firmato dai soggetti titolari del diritto reale, in caso di superfici condotte in comproprietà, o ad altro titolo;
- c) Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'investimento ricade



83a2d264



- su mappali ascrivibili a più soggetti, specifica convenzione con tali soggetti;
- d) Solo per le personalità fisiche e giuridiche private, dichiarazione prevista ai sensi della L.R. 16/2018, su modulo reperibile all'indirizzo:
<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/gestione-forestale> ;
- e) Per gli interventi selvicolturali, autorizzazioni al taglio, secondo quanto disposto all'articolo 6 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti e quanto riportato nelle Linee guida regionali di difesa dal Bostrico tipografo, reperibili al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/bostrico>, facendo salve le deroghe di cui ai commi 846 – 854 dell'art. 1 della L. 234/2021;
- f) Nota dell'Autorità forestale competente per territorio, che includa:
- la sussistenza di un danno superiore al 20 % della provvigione,
- il parere ai sensi di quanto disposto all'art. 28 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestali vigenti;
- g) Altre autorizzazioni previste per legge (es: movimenti terra, ecc.), con indicazione dei relativi riferimenti ed estremi, ovvero loro copia, fatte salve le deroghe di cui alla L. 234/2021 commi da 846 a 854.

I documenti indicati dalla lettera a) alla lettera d), ove pertinenti, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione relativa ai punti e), f) e g), se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 60 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa, pena la non ammissibilità della domanda. In allegato alla domanda deve essere comunque presentata la richiesta di rilascio delle autorizzazioni e pareri necessari riportanti la data di presentazione all'Autorità competente (con riferimento alla data dell'invio tramite PEC), pena la non ammissibilità della domanda.

7 Ammissibilità e finanziamento delle domande

Entro 90 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, AVEPA conclude le istruttorie di ammissibilità e ne approva gli esiti con apposito atto. La concessione del contributo è disposta con atto di AVEPA, sulla base della graduatoria stilata secondo i criteri di cui al paragrafo 5.1 del presente bando e tenuto conto dei criteri di preferenza.

Nel caso l'ultima domanda posta in posizione utile della graduatoria non possa essere completamente finanziata per carenza di fondi, al beneficiario è data facoltà di rinunciare al finanziamento, di accettarne la realizzazione pur con un contributo parziale ovvero di realizzarlo in forma ridotta, previa approvazione da parte di AVEPA nel rispetto dei requisiti e criteri disposti dal bando.



83a2d264



8 Domanda di pagamento del contributo

8.1. Modalità e termini per il pagamento

Il pagamento viene erogato in forma di anticipo (facoltativo) pari al 40% del contributo concesso e, per il restante importo a saldo, sulla base della rendicontazione finale.

A tal fine, per ciascuna fase di pagamento il beneficiario deve presentare domanda di pagamento, corredata della necessaria documentazione, secondo le indicazioni di Avepa.

8.2. Domanda di pagamento dell'anticipo

La domanda di anticipo va presentata secondo le indicazioni di Avepa e corredata da:

- a. per gli enti pubblici: dichiarazione del responsabile dell'area contabile dell'ente che il contributo previsto dal presente bando è stato iscritto nel capitolo di entrata ed in uscita il costo che sosterrà l'ente per la realizzazione dell'intervento;
- b. per i soggetti privati: polizza fideiussoria, di durata non inferiore a 30 mesi e di entità pari al 40% del contributo concesso, redatta secondo le modalità indicate da Avepa.

8.3. Domanda di pagamento del saldo

La domanda di pagamento del saldo deve essere presentata ad AVEPA, entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7), in conformità alla modulistica e alle istruzioni predisposte da Avepa. Contestualmente, viene richiesto lo svincolo dell'eventuale fideiussione.

In caso di mancato rispetto della scadenza, si applica una riduzione del contributo, pari all'1% per ogni settimana di ritardo rispetto al termine previsto. Se il ritardo è superiore ai 6 mesi, la domanda è considerata decaduta e il contributo revocato.

AVEPA avrà cura di fornire ad ogni beneficiario le istruzioni e le modalità per la rendicontazione degli investimenti e l'erogazione dell'aiuto.

Ai fini del pagamento del contributo concesso, alla domanda di pagamento del saldo dovrà essere comunque allegato:

- a. fatture e relativi documenti attestanti i pagamenti (bonifici, ricevute bancarie, assegni bancari o postali non trasferibili, estratti conto);
- b. relazione tecnica finale, completa del computo metrico a consuntivo, redatta dal direttore dei lavori, che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'investimento e il conseguimento degli obiettivi previsti, contabilità finale, planimetria, quadro di raffronto e documentazione fotografica dei luoghi durante e dopo l'investimento per gli stati di avanzamento e la chiusura lavori;
- c. superficie dell'investimento realizzato, georiferita in formato Geopackage (estensione .gpkg, sistema di riferimento EPSG 7795-fuso 12), , compilato secondo le indicazioni reperibili al link <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/supporto-alla-redazione-di-cartografie-diprogetto> .
- d. copia della documentazione relativa ad eventuali prescrizioni contenute nella comunicazione di finanziabilità di AVEPA.

La mancanza della documentazione prescritta comporta il mancato pagamento del saldo.

9 Varianti e subentro

9.1. Varianti

Non sono ammesse varianti alle voci di spesa ammissibili, come descritte al precedente paragrafo 3.3.

Sono ammissibili modifiche non sostanziali se rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di



realizzazione previsti.

Le modifiche non sostanziali sono considerate tali se per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione.

Si considerano modifiche non sostanziali quelle modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più interventi che possono comportare anche una variazione della spesa tra interventi non superiore al 5% della spesa ammessa per l'operazione e comunque senza variazione dell'importo finale se non in difetto.

Le variazioni non sostanziali, previo accertamento delle condizioni sopra specificate, sono autorizzate anche in sede consuntiva dall'incaricato all'accertamento finale. Il beneficiario può chiedere ad AVEPA di esprimere un parere preventivo circa la variazione non sostanziale che si intende apportare all'intervento ammesso a finanziamento.

9.2. Variazione del soggetto richiedente o beneficiario

Non è ammesso il subentro ad una domanda presentata, nel periodo antecedente la chiusura dei termini per la presentazione delle domande indicato nel bando; in questo caso, la variazione del soggetto richiedente, a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, al soggetto che ha già presentato domanda di aiuto, comporta la presentazione di una nuova domanda, che dovrà pervenire entro i termini previsti nel bando.

Il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro soggetto, nel periodo tra la chiusura dei termini per la presentazione delle domande indicato nel bando e il provvedimento di concessione, comporta la decadenza della domanda.

Nel caso in cui, successivamente al provvedimento di concessione e prima dell'erogazione del saldo, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, quest'ultimo può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità e la stessa valutazione nei criteri di selezione che hanno consentito la concessione dell'aiuto e che sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

AVEPA verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica.

Qualora, invece, AVEPA accerti il difetto dei requisiti, comunica al richiedente la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

Nel caso in cui dopo l'erogazione del saldo ma entro il periodo vincolativo, di cui al paragrafo 10, al beneficiario originario subentri un altro soggetto, il cedente deve darne preventiva comunicazione ad AVEPA. Qualora il subentrante sottoscriva gli impegni e vincoli di cui al paragrafo 10, già assunti dal cedente, AVEPA ne prende atto avvertendo sia il cedente che il subentrante che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo vincolativo determineranno l'avvio del procedimento di revoca nei confronti del subentrante stesso. Qualora il subentrante non intenda assumersi gli impegni del cedente, AVEPA avvia nei confronti di quest'ultimo la procedura di revoca.

10. Controlli

Il 100% delle domande è sottoposta ai controlli amministrativi a cura di Avepa, che esegue controlli in loco su un campione di almeno il 10% delle domande regolarmente pervenute entro il termine di presentazione della domanda.

Gli interventi finanziati, una volta conclusi, potranno essere soggetti a controlli durante il periodo vincolativo, in base al piano di verifiche adottato da AVEPA.



11. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento è il Direttore della Direzione Uffici Territoriali per il dissesto idrogeologico; e-mail: dissestoidrogeologico@regione.veneto.it, pec: dissestoidrogeologico@pec.regione.veneto.it

Il Responsabile esterno del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA) – email: organismo.pagatore@avepa.it, pec: protocollo@cert.avepa.it

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it, pec: dpo@pec.regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi se non nei casi previsti da leggi e regolamenti per adempimenti inerenti il presente bando.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base alle disposizioni di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante della Direzione Uffici territoriali per il dissesto idrogeologico e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <https://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy> l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Via Venezia n.11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

12. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Uffici Territoriali per il dissesto idrogeologico – UO Foreste e Selvicoltura,
Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia

Tel. 041/2795478 – 5725

e-mail: selvicoltura@regione.veneto.it

Sito internet: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/foreste>

AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti, via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova

Tel. 049/7708711

e-mail: organismo.pagatore@avepa.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it/>



83a2d264

